

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1268

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUGGIERI, BARTOLOZZI**

Modifica all'articolo 114 del codice di procedura penale, concernente il divieto di pubblicazione del nome e dell'immagine dei magistrati

*Presentata il 15 ottobre 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cronaca ci obbliga a prendere atto della costante, arbitraria e dannosa diffusione di notizie coperte dal segreto istruttorio, in violazione dell'articolo 326 del codice penale, o che comunque dovrebbero restare ancora riservate, in violazione dell'articolo 684 del medesimo codice; anticipazioni riguardanti procedimenti penali che minacciano troppi diritti e che sono del tutto estranee alla sacrosanta e costituzionalmente tutelata libertà di stampa e di manifestazione del pensiero.

Anticipare indiscriminatamente notizie relative a procedimenti penali costituisce un serio pericolo di inquinamento probatorio, procura difficoltà all'efficiente incedere delle indagini e lede anche il diritto alla difesa: è infatti prassi tristemente costante ormai che un indagato venga a sco-

prire di esserlo a mezzo stampa e che questo *status*, di per sé neutro, comporti, invece, nella pubblica opinione una sua anticipata colpevolizzazione rispetto a qualunque futura, eventuale sentenza; il tutto è aggravato da sempre più frequenti processi di piazza, paralleli e a volte contrari a quelli giudiziari, con il rischio concreto di condizionamento di questi ultimi.

La circostanza secondo cui le inchieste esordiscono fragorosamente sui mezzi di informazione e si concludono debolmente in tribunale, avendo nel frattempo danneggiato famiglie, imprese e semplici cittadini rappresenta un dato di fatto che danneggia anche la magistratura. La presente proposta di legge intende offrire un rimedio di facile attuazione, ossequioso peraltro della *ratio* che informa l'organizzazione giurisdizionale della magistratura, limitato al solo

e chiaro divieto di pubblicare o di diffondere il nome o l'immagine dei magistrati titolari dei procedimenti trattati dalla notizia di stampa.

Impedire che, nel dare notizia del procedimento, si pubblichi o si diffonda il nome e l'immagine dei magistrati in esso impegnati sino alla prima udienza del dibattimento, là dove previsto, vuol significare non solo tutelare l'incolumità, la sicurezza e la serenità degli stessi magistrati, la maggior parte dei quali è peraltro aliena dal clamore della stampa, ma anche scoraggiare tentazioni di protagonismo e relative anticipazioni di notizie, nonché tutelare diritti di primaria importanza e rango costituzionale.

Inutile aggiungere che tale rimedio non determinerebbe alcuna compressione dei diritti di libertà di stampa e di libera manifestazione del pensiero: gli operatori dell'informazione potranno ovviamente continuare liberamente a informare la pubblica opinione dell'esistenza di un procedimento, attribuendone la titolarità all'ufficio giudiziario competente anziché al singolo magistrato.

Quanto, poi, alla libera manifestazione del pensiero, è senz'altro vero che anche i magistrati devono essere lasciati liberi di poterla esercitare come qualunque altro cittadino, ma, specie i magistrati inquirenti, a differenza di ogni altro comune cittadino, hanno un maggiore accesso di tribuna in virtù della loro particolare attività; sicché, quando utilizzano i mezzi di informazione nell'ambito di questa speciale professione, non lo fanno per esprimere il proprio libero pensiero, ma unicamente per dare, nei limiti consentiti, pubblica contezza dell'amministrazione della giustizia.

Pertanto, la presente proposta di legge introduce un comma aggiuntivo dell'articolo 114 del codice di procedura penale e una modifica all'articolo 147 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, disponendo il divieto della pubblicazione e della diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati per procedimenti loro affidati, eccezion fatta per il caso in cui, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 6-*ter*. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione a mezzo della stampa dei nomi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti penali loro affidati, fino alla prima udienza dibattimentale, ove prevista. Il divieto relativo alle immagini non si applica quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato ».

## Art. 2.

1. All'articolo 147, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso non si applica il divieto di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 114 del codice ».



\*18PDL0032410\*